



BANDO

DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE E SOSTENIBILE - ANNO 2026

Approvato con deliberazione della Giunta camerale del 29 giugno 2026

Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, di seguito indicata Camera, con il presente bando intende sostenere i processi di innovazione digitale e transizione sostenibile del sistema produttivo locale.

Nello specifico, con questa iniziativa, si propone di:

- **favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di competenze digitali nelle Micro, Piccole e Medie imprese**, di seguito MPMI, di tutti i settori economici della circoscrizione territoriale camerale, attraverso l'acquisto di soluzioni tecnologiche avanzate e servizi di consulenza e/o formazione;
- **incentivare l'avvio da parte delle imprese di percorsi per la transizione sostenibile**, mediante l'acquisto di sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica e servizi di consulenza e/o formazione finalizzati a sostenere piani di sviluppo dell'impresa per rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* (ESG) e la partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Articolo 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria a disposizione dei soggetti beneficiari ammonta ad **€ 130.000,00**.

Nel rispetto dell'art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 2% delle risorse finanziarie a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Viene destinato almeno il 25% della dotazione finanziaria complessiva alle micro e piccole imprese.

Articolo 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, rientranti nella definizione di piccola e media impresa di



cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE¹ della Commissione europea, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale e/o un'unità operativa nella provincia di Livorno o Grosseto;
- b) essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A della Maremma e Tirreno;
- c) essere attive (inizio attività registrata presso la Camera di commercio);
- d) essere in regola, alla data del 31.12.2025, con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni;
- e) non essere soggette alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) i legali rappresentanti o gli amministratori del proponente non devono aver subito condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda²;
- g) essere in possesso della polizza per la copertura dei danni catastrofali prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213³;
- h) non essere in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- i) avere regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
- l) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135)⁴;
- m) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
- n) non aver effettuato una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 del d.lgs. 184/2025;
- o) aver compilato il questionario di self-assessment di maturità digitale-impresa 4.0, "Self i4.0", disponibile su www.puntoimpresadigitale.camcom.it (sezione "Gli strumenti di assessment per le imprese").

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, L 187 del 26/6/2014).

² La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

³ Le imprese devono aver stipulato la polizza salvo proroghe. Sono escluse dall'obbligo della stipula della polizza CAT-NAT le imprese di cui all'art. 2135 del Codice civile (imprese agricole) secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 111 del Legge 213/2023.

⁴ Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. **Per i soli requisiti di cui alla lett. c), d), g), i), o)** potrà tuttavia essere concesso un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione.

In riferimento alla suddetta lett. d) saranno considerate comunque ammissibili le domande di partecipazione inviate da imprese che presentino una irregolarità non superiore a 2 euro. Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico.

Le integrazioni/regolarizzazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi. Non saranno concesse proroghe anche se richieste.

Le imprese già beneficiare di un contributo a valere sul “Bando Doppia Transizione: digitale ed energetica – anno 2025” della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, non possono presentare domanda di partecipazione al presente Bando. In caso contrario, la domanda sarà considerata inammissibile.

Articolo 4 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto sarà pari al **60%** delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) di cui al successivo art. 5, per un importo unitario massimo pari ad **euro 5.000,00** oltre l'eventuale premialità per il possesso del rating di legalità e l'eventuale incremento premiante di seguito riportato.

Sarà previsto un incremento premiante di € 300 in caso di:

- Impresa con bilancio di sostenibilità redatto ai sensi del D. LGS 125/24;
- Impresa in possesso della certificazione di genere (UNI/PdR 125:2022);
- Impresa femminile⁵;
- Impresa sociale iscritta nella sezione apposita del registro imprese;
- Società benefit.

Le maggiorazioni di cui sopra non sono cumulabili.

Nell'ambito della riserva di cui all'art. 2, tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 maggio 2018, n. 27165, è riconosciuta - fino all'esaurimento della predetta riserva - una premialità di **€ 300,00** aggiuntiva al contributo anche nel caso di raggiungimento della quota massima, ma comunque nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis, qualora l'impresa sia in possesso, al momento dell'erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una “stellina”) previsto dall'art. 3

⁵ Si intende per imprese femminili le imprese a gestione prevalentemente femminile, ovvero, come previsto dal DM 30 settembre 2021 (GU 14 dicembre 2021) capo I, articolo 1:

- **le ditte individuali**, dove la titolare è una donna;
- **le società di persone e cooperative** con almeno il 60% dei soci donne;
- **le società di capitali**, dove almeno i 2/3 delle quote sono detenute da donne e l'organo di amministrazione è composto da donne per almeno i 2/3.



della citata Delibera. Per beneficiare di tale premialità, è però necessario che l'impresa sia già in possesso del rating di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando; la premialità non può essere concessa qualora il rating sia acquisito dopo la presentazione della domanda di partecipazione, anche se l'iter di richiesta del rating ha avuto inizio prima della trasmissione dell'istanza. Per l'assegnazione di tale premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma al momento dell'invio telematico.

In caso di insufficiente capienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato all'impresa che occuperà l'ultima posizione utile sarà ridotto in base alle somme disponibili, soltanto se le risorse disponibili rappresentino almeno il 10% del valore del contributo massimo previsto dal bando.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

Ai fini dell'effettivo pagamento dei contributi di valore superiore ad € 5.000,00, la Camera è tenuta al rispetto degli adempimenti previsti all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973. Nel caso di irregolarità da parte del beneficiario, il relativo contributo assegnato non potrà essere liquidato in quanto sarà versato direttamente all'Agenzia delle Entrate per il debito comunicato dall'Agenzia stessa.

La certificazione fiscale relativa al contributo ricevuto verrà inviata all'impresa il mese di marzo dell'anno successivo a quello della liquidazione.

La Camera di commercio si riserva la facoltà:

- di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti;
- di chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili la Camera provvederà a creare una lista d'attesa di domande ricevibili come meglio specificato al successivo art. 8.

Articolo 5 - SPESE AMMISSIBILI

In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi ammissibili solo le spese pertinenti e imputabili all'operazione ammessa all'agevolazione, comprovate da documenti di acquisto fiscalmente validi intestati all'impresa richiedente il contributo debitamente quietanzati o corredati da idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento con metodi tracciabili.

Il pagamento dovrà essere effettuato unicamente dall'impresa richiedente il contributo. Non saranno ammessi pagamenti in contanti, pagamenti parziali o pagamenti in forma rateizzata dei costi risultanti dalle fatture allegate alla Domanda.

Sono ammissibili solo ed esclusivamente le spese sostenute (fatturate e pagate) **a partire dal 1° gennaio 2026 fino alla data di presentazione della domanda di partecipazione.** A tal fine fa fede la data di emissione del documento di acquisto fiscalmente valido e del pagamento.



Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale in fase di presentazione della domanda.

L'investimento minimo ammissibile a contributo, per qualunque impresa richiedente il contributo, deve essere pari a **€ 2.000,00** (al netto di IVA).

Le spese per le quali si richiede il contributo camerale devono riguardare, interventi presso la sede legale o unità locali ubicate nel territorio di competenza della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Le spese trasmesse in fase di presentazione della domanda non possono essere sostituite/integrate con altre/ulteriori spese.

Nello specifico, sono ammissibili spese per l'acquisto di:

- a) **beni strumentali materiali e/o immateriali** funzionali all'introduzione di una o più tecnologie tra quelle previste nell'Elenco degli ambiti tecnologici di intervento della Scheda A, lett. a) in calce al bando;
- b) **servizi di consulenza e/o formazione** coerenti con le finalità del bando e rientranti nelle tematiche di cui alla Scheda A, lett. c), in calce al bando. L'attività di formazione può essere destinata solo ai titolari/rappresentanti legali, soci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo. Per le caratteristiche dei fornitori dei servizi di consulenza e/o formazione si rimanda alla Scheda A, lett. b). Si precisa che il contributo calcolato in relazione alle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) per l'acquisto di servizi di consulenza e/o formazione, non potrà essere superiore ad euro 2.000,00. Qualora il 60% delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) per l'acquisto di servizi di consulenza e/o formazione fosse superiore ad euro 2.000,00, il valore del contributo sarà ridotto d'ufficio fino all'importo unitario massimo previsto dal bando⁶.

Si precisa che sono altresì ammissibili:

- Le spese di manodopera e/o installazione fino ad un **massimo del 10%** del valore del bene/servizio da installare;
- Le spese per canoni, licenze e spese assimilabili, sono ammissibili solo se riferite al **periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2026**; pertanto, le spese sostenute per periodi diversi da quello indicato non saranno considerate ai fini della determinazione del contributo.

⁶ Simulazione di calcolo del contributo al netto dell'eventuale premialità per il possesso del rating di legalità e l'eventuale incremento premiante:

- per il solo acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali: in questo caso il contributo a fondo perduto sarà pari al **60%** delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) per un importo unitario massimo pari ad **euro 5.000,00**.
Esempio: sostenendo una spesa ammissibile di euro 6.000,00, il contributo sarà pari ad euro 3.600,00; sostenendo una spesa ammissibile di euro 9.000,00, il contributo sarà pari ad euro 5.000,00.
- per il solo acquisto di servizi di consulenza e/o formazione: in questo caso il contributo a fondo perduto sarà pari al **60%** delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) per un importo unitario massimo pari ad **euro 2.000,00**.
Esempio: sostenendo una spesa ammissibile di euro 3.000,00, il contributo sarà pari ad euro 1.800,00; sostenendo una spesa ammissibile di euro 6.000,00, il contributo sarà pari ad euro 2.000,00.
- per l'acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali e l'acquisto di servizi di consulenza e/o formazione: in questo caso il contributo a fondo perduto sarà pari al **60%** delle spese sostenute e ritenute ammissibili (al netto di IVA) per un importo unitario massimo pari ad **euro 5.000,00**, di cui al massimo **euro 2.000,00** per le spese relative servizi di consulenza e/o formazione.
Esempio: sostenendo una spesa ammissibile complessiva di euro 8.000,00 composta da una spesa per l'acquisto di beni materiali e/o immateriali di euro 4.000,00 e una spesa per l'acquisto di servizi di consulenza e/o formazione di euro 4.000,00, il contributo sarà pari ad euro 4.400,00 di cui: euro 2.400,00 riferiti alla spesa per l'acquisto di beni materiali e/o immateriali ed euro 2.000,00 per la spesa relativa ai servizi di consulenza e/o formazione, nel rispetto del limite previsto dal bando.



Dai documenti di acquisto fiscalmente validi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo, distinguendo le spese per l'acquisto di beni strumentali materiali e/o immateriali da quelle per l'acquisto di servizi di consulenza e/o formazione.

Le fatture devono essere redatte in lingua italiana. In caso di fatture redatte in lingua straniera l'ufficio potrà chiedere all'impresa richiedente una traduzione giurata.

Le attività rendicontate devono essere **realizzate nell'anno 2026 e comunque concluse** al momento della presentazione della domanda.

Articolo 6 - SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili:

- spese per l'acquisto di tecnologie informatiche di base (ad esempio PC, smartphone, centralini, notebook, tablet, stampanti non 3D);
- spese per siti web aziendali;
- spese per l'acquisto di servizi di web advertising e/o SEO, SEM;
- assistenza tecnica e costi per la garanzia del bene;
- spese per l'acquisto di beni usati o noleggiati;
- spese per il trasporto dei beni acquistati;
- spese per opere murarie, impiantistiche;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- servizi e beni di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente;
- spese per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
- oneri inerenti la fornitura di beni e servizi di strutture collegate al beneficiario, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
- spese di rappresentanza e spese generali di funzionamento e di organizzazione (telefono, cancelleria, elettricità, ecc);
- imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali, diritti, bolli, siae o qualsivoglia tipologia di spesa obbligatoria per legge.

Articolo 7 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate **esclusivamente** tramite invio RESTART dal sito web⁷ <https://restart.infocamere.it> a cui le imprese o gli intermediari delegati alla presentazione, possono accedere con SPID, CNS, CIE, a partire **dalle ore 12.00 dell'8 luglio 2026 sino alle ore 23.59 del 10 novembre 2026** salvo chiusura anticipata per esaurimento delle

⁷Si rinvia alla Guida disponibile al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>.



risorse. Non sono considerate ricevibili altre modalità informatiche/telematiche oppure cartacee di trasmissione delle domande di contributo.

La domanda dovrà essere, **pena irricevibilità** della stessa:

- redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- contenere la Domanda di partecipazione e l'Allegato A;
- essere debitamente sottoscritta: è richiesta la firma digitale in corso di validità del titolare/legale rappresentante (non è ammissibile la delega per la sottoscrizione della domanda);
- trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al primo paragrafo;
- inviata nei termini di apertura del bando, come sopra indicati.

La domanda dovrà **contenere** i seguenti allegati (tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante in estensione “.p7m”. Ogni singolo allegato non può superare il limite di 100MB):

- A. **Modello Base** prodotto dalla piattaforma;
- B. **Domanda di partecipazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente;
- C. **Allegato A** (descrizione intervento realizzato, rendiconto delle spese sostenute) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente;
- D. **Copia dei documenti di acquisto fiscalmente validi** intestati al soggetto richiedente il contributo, debitamente quietanzati o accompagnati da idonei documenti attestanti l'avvenuto pagamento. Non saranno ammessi pagamenti in contanti, pagamenti parziali o pagamenti in forma rateizzata dei costi risultanti dalle fatture ⁸. Da tali documenti si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo;
- E. Nel caso di **attività di formazione**, dichiarazione di fine corso, copia del programma formativo e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo che non deve essere inferiore alle 40 ore totali. Nel caso di formazione resa da soggetti definiti “**ulteriori fornitori**” (si veda Scheda A allegata), dichiarazione di atto notorio rilasciata dal soggetto fornitore del servizio all'impresa richiedente il contributo, in cui si attesti di aver svolto e completato, a partire dall'anno 2024, almeno tre incarichi a favore di clienti diversi (*diversi tra loro e diversi dal committente che richiede il contributo*), per servizi di formazione alle imprese, riferiti alle tematiche di cui alla Scheda A, lett. c) e oggetto dell'attività di formazione realizzata;
- F. Nel caso di **attività di consulenza**, relazione tecnica ed illustrativa sintetica, sottoscritta dal fornitore, da cui si evinca anche che l'attività sia stata svolta nell'anno 2026. Nel caso di consulenza resa da soggetti definiti “**ulteriori fornitori**” (si veda Scheda A allegata), dichiarazione di atto notorio rilasciata dal soggetto fornitore del servizio all'impresa richiedente il contributo, in cui si attesti di aver svolto e completato, a partire dall'anno 2024, almeno tre incarichi a favore di clienti diversi (*diversi tra loro e diversi dal committente che richiede il contributo*), per servizi di consulenza alle imprese, riferiti alle tematiche di cui alla Scheda A, lett. c) e oggetto della consulenza realizzata;

⁸ Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati dal soggetto richiedente il contributo ai fornitori di beni e servizi per il tramite di operazioni di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nei casi in cui la documentazione non fosse esaustiva, l'ufficio si riserva di chiedere a comprova copia di estratto conto (bancario, postale, carte prepagate etc.. intestato al soggetto richiedente il contributo) Non sono ammessi pagamenti in contanti, compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione.



- G. **Dichiarazione sostitutiva esenzione iscrizione INPS/INAIL/CASSA EDILE** (richiesta ai soggetti che non sono obbligati all'iscrizione all'INPS e/o INAIL o CASSA EDILE);
- H. **Eventuale delega alla trasmissione/gestione della pratica** sottoscritta digitalmente dal soggetto delegante nel caso in cui la domanda non sia trasmessa direttamente dall'impresa ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari);
- I. **Copia della polizza per la copertura dei danni catastrofali** prevista dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- J. **Copia del bilancio di sostenibilità e/o della certificazione di genere.** Nel caso di bilancio di sostenibilità è possibile indicare il link da cui è possibile scaricarlo. Questi documenti sono da allegare solo in caso di richiesta dell'incremento premiante di cui al precedente art. 4;
- K. **Eventuale documentazione attestante la situazione fiscale** per cui l'IVA rappresenta un costo per l'impresa richiedente.

L'avvenuta compilazione del questionario di self-assessment di maturità digitale-impresa 4.0, "Self i4.0", disponibile sul sito www.puntoimpresadigitale.camcom.it (sezione "Gli strumenti di assessment per le imprese") sarà verificata d'ufficio. La compilazione sarà ritenuta valida solo se avvenuta a partire dal 1° gennaio 2026.

L'impresa che presenta la domanda di partecipazione sarà contattata dal Digital Promoter della Camera per lo svolgimento dell'assessment guidato di maturità digitale – Zoom 4.0.

È ammessa per ciascuna impresa **una sola richiesta di contributo**. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse disponibili, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito www.lg.camcom.it dedicate al bando. La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.lg.camcom.it.

Articolo 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro 45 giorni dallo stesso, salvo sospensioni della tempistica per verifiche sui requisiti di ammissibilità da compiersi presso altri soggetti pubblici/privati, con l'adozione da parte del Dirigente di un provvedimento di concessione e liquidazione o di rigetto.

A seguito dell'avvio del procedimento l'impresa potrà monitorare lo stato di istruttoria della propria pratica sul sito della Camera di commercio tramite il numero di protocollo assegnato dalla piattaforma ReStart al momento dell'invio della domanda.

È prevista una procedura di attribuzione delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla piattaforma telematica; al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria



stanziata sarà data, non appena possibile, comunicazione di esaurimento delle risorse: le imprese potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione fino a chiusura del bando, che costituiranno una lista d'attesa. In ogni caso, l'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande che andranno in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell'ipotesi in cui si rendano disponibili risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza, rifinanziamento, ecc.

L'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulle istanze presentate è finalizzata a verificare:

- a) il rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione di cui all'art.7;
- b) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) la tipologia degli interventi e delle spese ammissibili di cui all'art. 5;
- d) la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità a quanto richiesto dal bando.

Con riferimento alla sopra citata lett. c), a seguito di istruttoria amministrativa conclusa positivamente, la Camera effettua la seguente valutazione di merito:

- attinenza dell'intervento con le finalità del presente bando;
- appartenenza del fornitore di servizi all'elenco di cui alla Scheda A, lett. b);
- attinenza dell'intervento di consulenza e/o formazione con le tematiche di cui alla Scheda A, lett. c);

Il controllo di tutte le auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione di controlli a campione preventivi e/o successivi.

La domanda è considerata **irricevibile** qualora non siano rispettate le condizioni di ricevibilità richiamate all'art. 7. Il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva e motivata comunicazione tramite PEC al soggetto richiedente.

La domanda ricevibile è considerata **ammissibile** se la documentazione risulta regolare e completa e risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art.3. Qualora invece il richiedente risulti carente di uno o più requisiti richiamati all'art.3, la documentazione di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, I di cui all'art.7 risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore documentazione per poter procedere all'istruttoria della domanda ed alla valutazione dell'intervento, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al richiedente fissando un termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC che sospende i termini del procedimento ma che non fa perdere l'ordine cronologico assegnato. **In caso di mancata risposta dell'interessato o di mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati, l'ufficio procederà all'istruttoria sulla base della documentazione pervenuta e adotterà il provvedimento di concessione o, qualora ne ricorrano le condizioni, il provvedimento negativo.**

Le integrazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

La domanda ricevibile è considerata **non ammissibile** in caso di irregolarità non sanabile. Il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni lavorativi perentori dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per



scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni lavorativi. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le osservazioni non saranno accolte qualora pervenissero oltre i suddetti 10 giorni lavorativi.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate esclusivamente via PEC, all'indirizzo cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Articolo 9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando e in particolare:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese.

I soggetti beneficiari sono chiamati a compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato.

Articolo 10 – DECADENZE, RINUNCE E REVOCHE

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" in materia di aiuti di stato;
- sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 13 per cause imputabili al beneficiario o sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 9;
- i beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso dei 3 anni dalla data di acquisto dei beni stessi.

Nei casi di incentivi per la realizzazione di investimenti (acquisto di beni e/o servizi oggetto del presente bando) localizzati nelle province di Livorno e Grosseto, qualora l'attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti o si verifichi la cessazione di attività si applica la disciplina di cui all'art. 16 comma 1 e 5 del Codice degli incentivi ai sensi del D.Lgs n. 184 del 27 novembre 2025, che prevede la decadenza del contributo.



In caso di decadenza del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC cameradicommercio@pec.lg.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **“Rinuncia contributo Bando Doppia Transizione: digitale e sostenibile - 2026”**.

Articolo 11 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime “de minimis” ai sensi dei Regolamenti n.2831/2023 (GUUE L/2023/15.12.2023), n.3118/2024 (GUUE L/2024/13.12.2024), e n.717/2014.

In base a tali Regolamenti l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”⁹ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni, come da visura “de minimis” generata dal Registro Nazionale Aiuti.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 12 - CUMULO

Gli aiuti previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti o agevolazioni pubbliche.

Articolo 13 - ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del contributo, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea

⁹ Ai sensi del Regolamento UE n. 2831/2023, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

La Camera di Commercio provvede altresì ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00, secondo il nuovo testo sostituito dall'art. 264, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 19 maggio 2020, n. 345, e secondo i criteri individuati.

Le norme introdotte dal DL 345/2020, sopra citato hanno modificato il comma 1 dell'art. 76 dello stesso DPR con la previsione che la sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale per le dichiarazioni mendaci è aumentata da un terzo alla metà.

Articolo 14 - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

I dati raccolti riguardanti i contributi erogati e le imprese beneficiarie potranno essere, ove possibile, utilizzati ed organizzati al fine di svolgere valutazioni ex ante, in itinere ed ex post sull'utilizzo ed impiego delle risorse camerale.

I soggetti beneficiari sono invitati a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tali questionari, potranno essere richiesti, con la presentazione della domanda, nel momento della liquidazione del contributo nonché a distanza di un periodo significativo dalla realizzazione dell'intervento per valutare l'efficacia dello stesso su richiesta della Camera.

Articolo 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marta Mancusi, funzionario del Servizio Promozione e Sviluppo economico della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno presso cui è possibile prendere visione degli atti.

Articolo 16 - INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'impresa/soggetto REA elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Le comunicazioni relative all'istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica.

Per informazioni relative al contenuto del bando, è possibile contattare:

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Servizio di promozione e Sviluppo economico

Email: promozione@lg.camcom.it

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC:
cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.



Articolo 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD UE 2016/679 i dati personali forniti sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando.

È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul sito www.rna.gov.it (Registro nazionale degli aiuti di stato) ai sensi dell'art. 22, comma 4 e 5, del D.Lgs n. 184 del 27 novembre 2025. I dati raccolti possono essere comunicati:

- alla Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di servizi collaterali;
- ad Unioncamere Nazionale, quale coordinatore dei progetti 20% del sistema camerale;
- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento;
- ad ogni Ente pubblico, presso il quale sarà necessario verificare le dichiarazioni di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 per la partecipazione al bando.

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA della Maremma e del Tirreno con sede legale in P.zza del Municipio 48 – 57123 Livorno, P.I. e C.F. 01838690491, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@lg.camcom.it. Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, al link: www.lg.camcom.it.

Articolo 18 - TRASPARENZA

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio www.lg.camcom.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013 e sul sito www.rna.gov.it (Registro nazionale degli aiuti di stato) ai sensi dell'art. 22, comma 4 e 5, del D.Lgs n. 184 del 27 novembre 2025.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Codice degli incentivi ai sensi del D.Lgs n. 184 del 27 novembre 2025 e al Regolamento Generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, pubblicato sul sito camerale all'indirizzo www.lg.camcom.it.



SCHEDA A

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI BENI MATERIALI E/O IMMATERIALI E SERVIZI DI CONSULENZA E/O FORMAZIONE

a) Elenco degli ambiti tecnologici di intervento

Sono ammissibili spese per l'acquisto di beni materiali e/o immateriali funzionali all'introduzione di **almeno una tecnologia** tra quelle previste di seguito:

- a) manifattura additiva e stampa 3D;
- b) cloud, fog e quantum computing;
- c) soluzioni di cyber security e business continuity;
- d) intelligenza artificiale;
- e) infrastrutture per il Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC);
- f) robotica avanzata e collaborativa;
- g) big data & analytics;
- h) blockchain;
- i) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
- j) Internet of Things (IoT) e sistemi di sensoristica interconnessa;
- k) software ERP, MES, PLM, SCM, CRM
- l) sistemi fintech (ad esempio Electronic Data Interchange - EDI);
- m) sistemi di geolocalizzazione;
- n) sistemi per l'in-store customer experience;
- o) sistemi di e-commerce, solo se effettivamente interconnessi ad un'altra tecnologia dalla lett. a) alla lett. n) del presente elenco e oggetto di spesa;
- p) acquisto di sistemi digitali per favorire la sostenibilità e la transizione energetica (ad esempio componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per l'analisi o la riduzione delle emissioni, l'analisi del ciclo di vita – LCA; sistemi per l'ottenimento del rating ESG e la redazione del report di sostenibilità).

b) Caratteristiche dei fornitori di servizi di consulenza/formazione

Relativamente ai soli **servizi di consulenza e formazione** l'impresa richiedente potrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

- Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, European Digital Innovation Hub (EDIH), cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali, nazionali o europei;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con



- modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- Innovation Manager certificati a fronte della norma UNI 11814 da enti accreditati e/o Innovation manager iscritti nell'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>);
 - EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;
 - **Ulteriori fornitori** a condizione che essi abbiano svolto e completato, a partire dall'anno 2024, almeno tre incarichi a favore di clienti diversi tra loro e diversi dal committente che richiede il contributo, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, riferiti alle tematiche di cui al sottostante Elenco dei servizi di consulenza/formazione e oggetto dell'attività di consulenza/formazione realizzata. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione che l'impresa richiedente allegnerà in fase di presentazione della domanda.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi di enti di formazione quali agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori, o altri soggetti qualificati certificati ISO 9001 per il settore EA37 per assicurare l'erogazione di percorsi formativi e professionalizzanti di qualità, con specifico riferimento al settore energetico, con una durata non inferiore alle 40 ore totali.

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni strumentali materiali ed immateriali di cui all'art. 5 lett. a).

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente Bando.

c) Elenco dei servizi di consulenza/formazione

Sono ammissibili spese per i seguenti servizi di consulenza:

- a) implementazione di una o più tecnologie tra quelle previste nell'Elenco degli ambiti tecnologici di intervento della presente Scheda A, lett. a);
- b) analisi (anche attraverso audit) finalizzate alla rilevazione e misurazione del profilo digitale e/o green dell'impresa utile alla predisposizione dei relativi piani di sviluppo;
- c) predisposizione di piani di sviluppo dell'impresa in chiave digitale e/o green;
- d) acquisizione temporanea del servizio esterno di Innovation Manager o Energy Manager per favorire la transizione digitale e green dell'impresa;
- e) studio di fattibilità tecnico-economica finalizzata alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- f) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti ecc.) necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER;
- g) interventi di consulenza e di prestazione di servizi qualificati volti ad accompagnare e rafforzare la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) delle imprese (attraverso ad esempio la redazione del bilancio o report di sostenibilità, le attività di supporto metodologico, raccolta ed elaborazione dei dati).



Relativamente ai soli servizi di consulenza per la realizzazione della documentazione giuridica necessaria alla costituzione/adesione di/ad una CER si ammettono solo gli onorari notarili (al netto di tasse, imposte, diritti e bolli anticipati dal notaio).

Sono ammissibili spese per i seguenti **servizi di formazione**:

- a) attività di formazione finalizzata ad acquisire competenze in ambito digitale e/o green e connesse alle tecnologie tra quelle previste nell'Elenco degli ambiti tecnologici di intervento della presente Scheda A, lett. a);
- b) attività di formazione finalizzata al conseguimento della qualifica per profili collegati ai temi dell'innovazione (es. Innovation Manager, Innovation Specialist, Innovation Technician) e green (es. Energy manager) delle risorse impiegate stabilmente all'interno dell'impresa.

* * * * *